

**REGOLAMENTO (CE) N. 647/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 marzo 2001****che fissa, per la campagna 2000/2001, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute a titolo del regolamento n. 136/66/CEE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni riconosciute. Per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01, la percentuale dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 20 quinquies, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 0,8 %.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 200/01 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1272/1999 <sup>(4)</sup>, gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono fissati in funzione della somma globale da ripartire. Le risorse che si renderanno disponi-

bili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattativa dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2000/2001, gli importi previsti all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2366/98 sono fissati come segue:

— per la Spagna, rispettivamente	4,5 EUR e 2,2 EUR
— per il Portogallo, rispettivamente	0,0 EUR e 6,5 EUR
— per la Grecia, rispettivamente	2,0 EUR e 2,0 EUR
— per la Francia, rispettivamente	0,0 EUR e 0,0 EUR
— per l'Italia, rispettivamente	1,6 EUR e 1,8 EUR.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 72 de 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

<sup>(4)</sup> GU L 151 del 18.6.1999, pag. 12.